PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di prosecuzione del 14/10/2011 Deliberazione n. 149

OGGETTO: **Giudizio "Garufi Francesca c/Provincia Regionale di Messina. Sentenza n. 186/10del Tribunale di Messina sez. Taormina . Riconoscimento della somma di € 48.350,79=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. lgs n. 267/00.**

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di ottobre nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) ~~BARTOLOTTA Antonino~~		
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIGUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

	Pres.	Ass.
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) ~~NATOLI Natalino~~ GALATI RANDO S.		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 10 | 12

Totale n. 20 | 24

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Salvatore V. Fiore

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.186/10 notificata il 18/02/11, il Tribunale di Messina sez distaccata di Taormina, decidendo il giudizio promosso da Garufi Francesca contro questa Provincia , ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni, al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio;

CONSIDERATO che in dipendenza della sentenza n.186/10 la somma complessiva, dovuta a Garufi Francesca è pari ad € 48.350,79= come dal seguente prospetto:

€	33.052,48	Sorte cap. liquidata in sentenza
€	8.105,00	interessi sulla somma devalutata dall'11/11/2000 al 30/12/2010
€	84,57	interessi dal 31/12/2010 al 15/3/11
€	326,00	spese liqu. in sentenza
€	4.831,00	comp. in sentenza
€	603,88	Spese gen.12,5%
€	217,40	C.P.A. 4%
€	1.130,46	I.V.A. 20%
€	**48.350,79**	**Totale**

CONSIDERATO ancora che la somma deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientrante nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.186/10 del Tribunale di Messina, sez. Taormina notificata il18/2/11;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 pe le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di **48.350,79**=portata nella sentenza n.186/10 del Tribunale di Messina, sez. Taormina in favor di Garufi Francesca;

IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 48.350,79** al Cap 2712, cod. .....alla voc UTILIZZO AVANZO AMM.NE ...del Bilancio 2006 DD/99 che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo ch sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:

1)Sentenza n.186/10;

2) Conteggi ReMida

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

VISTO: IL PRESIDENTE

Entrano in aula i Consiglieri A.Passari e B.Gugliotta (Presenti n.22).

Si allontana dall'aula il Cons. S. Galati Rando (Presenti n. 21).

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	21
Consiglieri Votanti:	17
Favorevoli:	16
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari)

Il Cosiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000. n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 10. 6. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O.-IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Vinciullo

Il Consigliere anziano

F.to Giuseppe Gallo

Il Segretario Generale

F.to Avv. A. Caruso

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal al

con n. Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sotto-scritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma dell'art. della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

L'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe D'Angelo

DIRITTO DI COPIA RISCOSSO
E APPOSTO SULL'ORIGINALE
€. 12,11 x 2

186/10
65/03
26720
COPIA

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. DISTACCATA DI TAORMINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
23 FEB 2011
1° DIPARTIMENTO - U.O.

Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 65/2003 R.G.

PROMOSSA DA

GARUFI Francesca, nata a Messina l'11.11.1950, C.F.: GRFFNC50S51F158B, elettivamente domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi n. 7, presso lo studio dell'avv. Sara Lombardo, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

– ATTRICE –

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Giardini Naxos (ME), via Umberto I n. 148 presso lo studio dell'avv. Franz Buda, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Li Causi per procura in calce all'atto di citazione per chiamata in causa.

– CONVENUTA –

E

OCCHINO Antonino, nato a Roccafiorita (ME) l'1.11.1946.

– CONVENUTO CONTUMACE –

OGGETTO: riassunzione giudizio cautelare e risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.

742/UL
23 FEB. 2011
PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
25/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. depositato in data 11.11.2000, Garufi Francesca chiedeva a questo Tribunale che, con provvedimento urgente, fosse ordinato a Occhino Antonino di sospendere i lavori arbitrariamente intrapresi sul proprio fondo e di provvedere senza indugio ad eseguire le opere di ripristino dello stato dei luoghi e di eliminazione dei danni da accertarsi mediante consulenza tecnica. Esponeva a sostegno della domanda cautelare di essere proprietaria di un fondo agricolo, coltivato prevalentemente ad agrumeto, sito nel comune di Forza D'Agrò, contrada Ponte, confinante a sud con il tracciato della Strada Provinciale S. Alessio Siculo-Antillo, oltre la quale si trovava il fondo di proprietà del resistente. Riferiva che l'Occhino aveva eseguito sul proprio fondo dei lavori di sbancamento ammassando il relativo materiale di risulta ai bordi della pubblica strada e deviando il corso delle acque sorgive. Aggiungeva che il predetto materiale di risulta, a seguito delle ingenti piogge, era stato trascinato sul fondo sottostante di essa ricorrente provocando ingenti danni alle colture arboree dello stesso fondo.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Occhino Antonino che contestava quanto dedotto *ex adverso*, rilevando l'insussistenza dei presupposti a fondamento della domanda cautelare ed evidenziando che i lavori intrapresi sul proprio fondo erano stati regolarmente autorizzati dalle competenti autorità amministrative.

Disposta ed espletata la C.T.U., sentiti gli informatori, il Giudice designato, con provvedimento emesso all'udienza del 22.03.2002, ordinava, su richiesta di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia Regionale di Messina.

All'udienza del 9.09.2002 si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina che eccepiva, in via preliminare, la mancata accettazione del contraddittorio, la violazione del diritto di difesa, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso cautelare.

Con ordinanza depositata il 2.01.2003 il Giudice designato rigettava il ricorso nei confronti di Occhino Antonino, per carenza di legittimazione passiva,

e lo accoglieva nei confronti della Provincia Regionale di Messina, ordinando a quest'ultima di eseguire i lavori indicati dal CTU nella sua relazione.

La predetta ordinanza veniva integralmente confermata dal Tribunale di Messina, seconda sezione civile, con ordinanza depositata in data 16.07.2003 con cui veniva rigettato il reclamo proposto dalla Provincia Regionale di Messina.

Con atto di citazione per riassunzione, notificato rispettivamente in data 15.02.2003 e 17.02.2003, Garufi Francesca conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Occhino Antonino (*ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio e senza volere spiegare nei suoi confronti domanda alcuna*) e la Provincia Regionale di Messina, chiedendo: 1) in via preliminare l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo processuale relativo al procedimento cautelare; 2) nel merito che fosse dichiarata la responsabilità della Provincia Regionale di Messina per i danni verificatisi sul fondo di sua proprietà; 3) la condanna della convenuta Provincia al risarcimento dei predetti danni quantificati in euro 35.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola Provincia Regionale di Messina eccependo, in via preliminare, la mancata accettazione del contraddittorio, la violazione del diritto di difesa, la carenza di legittimazione passiva, l'irritualità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza dell'azione attorea.

Con ordinanza emessa all'udienza del 19.05.2004 il Giudice adito disponeva, su richiesta di entrambe le parti costituite, l'acquisizione dei fascicoli processuali relativi al procedimento cautelare e a quello di reclamo. Con successiva ordinanza del 18.04.2007 lo stesso giudice dichiarava non utilizzabili ai fini del decidere i fascicoli della fase cautelare precedentemente acquisiti e disponeva CTU per verificare la sussistenza, l'eziologia e l'entità dei danni lamentati da parte attrice.

Successivamente, a seguito dell'alienazione e modifica della destinazione d'uso del terreno dell'attrice, il G.I. revocava l'incarico peritale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 24.02.2010, questo giudicante, udite le conclusioni delle parti costituite, assegnava la causa a sentenza, ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del convenuto Occhino Antonino (ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda giudiziaria), in quanto non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato.

Le domande di parte attrice sono fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione.

Non meritano, invece, accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia Regionale di Messina.

In primo luogo va rilevata la ritualità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia Regionale di Messina disposta in sede cautelare dal giudice adito, così come sostenuto anche dal Tribunale di Messina in sede di reclamo. Ed invero è pienamente ammissibile nel corso del giudizio cautelare la chiamata del terzo, se autorizzata dal giudice secondo le regole che valgono nel giudizio ordinario di cognizione, tutte le volte in cui possa a detto terzo derivarne utilità o pregiudizio.

In ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Provincia Regionale di Messina è stata avanzata dalla Garufi con l'introduzione del presente giudizio di merito, sicché anche l'eventuale vizio e/o irritualità dell'integrazione del contraddittorio in sede cautelare non avrebbe alcun rilievo sull'ammissibilità della domanda azionata nel successivo giudizio di merito, stante l'autonomia di quest'ultimo giudizio rispetto a quello cautelare *ante causam*.

Nel merito, si ritengono utilizzabili i fascicoli processuali (e la documentazione ivi allegata) relativi al giudizio cautelare ed a quello di reclamo.

Ed invero parte attrice già in seno all'atto di citazione aveva richiesto, ai fini probatori, l'acquisizione dei predetti fascicoli processuali. Inoltre, all'udienza del 25.05.2005, anche la convenuta Provincia Regionale di Messina aveva

richiesto l'acquisizione dei predetti fascicoli; acquisizione che veniva successivamente disposta dal giudice istruttore con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza. Non può pertanto condividersi e va, pertanto, revocato il provvedimento del 18.04.2007 con cui lo stesso giudice istruttore ha ritenuto inutilizzabili ai fini del decidere la documentazione precedentemente acquisita. Ed invero, per consolidata giurisprudenza, *il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili* (Cass., Sez. II, 11/08/1999 n. 8585).

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 669 *octies* cpc, secondo cui "*L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo*" preclude in effetti che l'autorità del provvedimento cautelare possa essere invocata nel giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal comportamento valutato in sede cautelare.

Ma questo non preclude che le prove raccolte in sede cautelare possano essere utilizzate, anche quale fonte esclusiva di convincimento giudiziale, in sede di merito. Un conto è infatti l'autorità di una pronuncia giurisdizionale, e quindi la sua opponibilità quale provvedimento giurisdizionale, altro è l'utilizzabilità delle risultanze in esso raccolte in altro processo.

Sul punto la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui "*Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione*" (Cassazione civile, sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21115; cfr. Cass., sez. lav., 16 maggio 2006, n. 11426).

Ora, i suesposti principi possono trovare applicazione anche in relazione alle risultanze del giudizio cautelare.

Parte resistente si è limitata ad eccepire la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nonché la mancanza di prova dell'*an* e del *quantum* dei presunti danni subiti, senza allegare circostanze idonee a superare le risultanze del giudizio cautelare.

Non sussiste, tuttavia, nel caso di specie la lamentata violazione del diritto di difesa e/o del principio del contraddittorio in relazione alle risultanze del giudizio cautelare, in quanto è stata la stessa parte convenuta a richiedere, all'udienza del 25.05.2005, l'acquisizione dei fascicoli processuali relativi alla fase cautelare, i quali una volta acquisiti nel giudizio di merito costituiscono documentazione utilizzabile ai fini del decidere.

In mancanza quindi di allegazione di circostanze idonee a superare le risultanze del giudizio cautelare, su di esse si può fondare il convincimento circa la responsabilità della convenuta Provincia in ordine alla causazione del danno risarcibile.

A supporto di questo asserto si possono rimarcare i seguenti elementi: a) le parti dei due giudizi - quello cautelare e quello di merito - sono le medesime; b) l'ordinanza cautelare è entrata nel merito e non si è limitata ad una valutazione di semplice verosimiglianza; c) l'ordinanza cautelare non è fondata soltanto su sommarie informazioni ma anche sugli accertamenti ed i rilievi del CTU; d) non è stato addotto e non è comunque risultato nel giudizio di merito alcun elemento nuovo o diverso idoneo a modificare il quadro considerato dal giudice della fase cautelare, in punto di eziologia dei danni lamentati.

Ed invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento cautelare dal Prof. Agatino Ruttone è chiaramente emerso che i danni verificatesi nel fondo della ricorrente non sono imputabili ad Occhino Antonino, ma alla Provincia Regionale di Messina. In particolare il CTU ha affermato che "*la causa dei danni prima descritti e quantificati va ricercata solo ed esclusivamente nella quantità di materiale (acqua e materiale detritico) derivante dalla Provinciale S'Alessio-Limina-Antillo, in occasione dell'alluvione del 29 e 30 Settembre 2000...la strada a monte della proprietà Garufi Francesca e per circa 200 mt. presenta pendenza verso il tombino esistente in prossimità*

del manufatto Occhino Antonino; tombino successivamente chiuso dall'Amministrazione Regionale di Messina con un pannello in c.c. in guisa che le acque della strada non possano più defluire nello stesso. In questo tratto, la strada manca di adeguate opere di convogliamento e smaltimento per cui le acque e materiali provenienti dalle frane di terreni posti a monte della stessa vanno a finire nel fondo della ricorrente..".

Quanto accertato dal CTU in sede cautelare è rimasto inconfutato nel presente giudizio di merito, nel corso del quale parte convenuta non ha fornito e/o allegato alcun elemento di prova idoneo ad escludere la propria responsabilità nella verificazione dei danni lamentati da parte attrice.

Va, pertanto, dichiarata le responsabilità della Provincia Regionale di Messina in ordine ai danni patiti da parte attrice.

Con riferimento, poi, alla quantificazione dei predetti danni, il CTU ha accertato che "*Complessivamente, il danno causato dalle acque e materiali vari provenienti dalla Prov.le ammonta a £ 53.510.000 (cinquantatremilionicinquecentodiecimilalire), di cui £ 9.880.000 per sistemazione superficie agraria; £ 24.230.000 per riordino limoneto e mancata produzione; £ 4.400.000 per sistemazione pista carrabile; £ 15.000.000 per rifacimento impianto irriguo*".

Le superiori risultanze peritali sono condivisibili, in quanto fondate su rilievi planimetrici e fotografici e supportate da un iter logico-motivazionale esente da censure.

Ne consegue, pertanto, che la convenuta Provincia Regionale di Messina va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma (lire 53.510.000, pari ad euro 27.635,61). Occorre tuttavia attualizzare il risarcimento mediante rivalutazione monetaria della somma determinata dal CTU nel mese di luglio 2001, secondo gli indici Istat, alla data odierna, con la conseguenza che le predette spese possono quantificarsi in euro 33.052,48.

Su tale importo (euro 33.052,48), al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al

tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data dell'evento dannoso (che si può ricondurre al momento della presentazione della domanda cautelare e cioè alla data dell' 11.11.2000) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Infondata è, poi, la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni relativi alla perdita della produzione oltre i due anni dalla verificazione dell'evento dannoso, in quanto tali danni non sono stati provati in alcun modo.

Infondata, in quanto non provata, è, altresì, la doglianza di parte attrice secondo cui il danno all'impianto irriguo non sarebbe stato esattamente quantificato dal CTU in sede cautelare.

Le spese di lite (escluse quelle del giudizio cautelare *ante causam* e del giudizio di reclamo, che vanno compensate così come già disposto nella parte motiva dell'ordinanza del 15-16.07.2003 del Tribunale di Messina in sede di reclamo) seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della Provincia Regionale di Messina.

Le dette spese sono liquidate, tenuto conto dell'entità della causa e delle questioni trattate, come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale tra Garufi Francesca e Occhino Antonino, attesa la contumacia di quest'ultimo e considerato che nei confronti del predetto convenuto parte attrice non ha proposto alcuna domanda, pur avendolo citato in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Garufi

Francesca, contro la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, e Occhino Antonino, così provvede:

1. Condanna, per le causali esposte in motivazione, la Provincia Regionale di Messina al pagamento in favore di Garufi Francesca della somma di euro 33.052,48, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data dell'11.11.2000 e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale decorreranno sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

2. Condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 326,00 per spese, euro 1.456,00 per competenze ed euro 3.375,00 per onorari di causa, oltre spese generali (nella misura del 12,50% su competenze ed onorari), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3. Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto contumace Occhino Antonino.

Così deciso in Taormina, lì 22 dicembre 2010.

Il Giudice

dott. Daniele Carlo Madia

Daniele Carlo Madia

30 DIC 2010

Copia Conforme
18 FEB 2011
Il Funzionario Giudiziario
(Dr. [illegible])

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Taormina 18 FEB 2011

Il Cancelliere

UNEP. TAORMINA

RELATA DI NOTIFICA

Ad Istanza come in atti io sottoscritto Uff. Giud. addetto al suintestato ufficio ho notificato copia del presente atto al Sign. Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente p.t. C.so Cavour, 1

7842631118

A MEZZO SERVIZIO POSTALE AI SENSI DI LEGGE - TAORMINA

18 FEB 2011

Ufficiale Giudiziario
Renato De Natale

(1)

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	11-11-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	30-12-2010	
Somma da devalutare:	€. 33.052,48	L. 63.998.525

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 113,3 (NOV 2000)
- "ad quem" = 138,4 (DIC 2010)
- Coefficiente di raccordo = 1

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	**Lire**	
Capitale attuale alla data del 30-12-2010:	€. 33.052,48	L. 63.998.525	
Valore "devalutato" alla data del 11-11-2000:	**€. 27.058,13**	L. 52.391.845	(- 18,1359%)

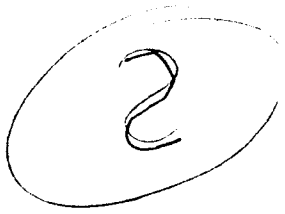

Numero: 186/2010
Pratica: Garufi Francesca contro Provincia
Causale: danni al fondo
1. Primo capitale puro originario: €. 27.058,13
2. Importo lordo comprese le spese: €. 27.058,13
3. Data da cui decorrono gli interessi: 11-11-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-12-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2010 = 137)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-12-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 27.058,13	L. 52.391.845
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 8.105,00	L. 15.693.469
Rivalutazione totale maturata (dal 11-11-2000 al 30-12-2010)	€. 5.660,01	L. 10.959.304
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 13.765,01	L. 26.652.773
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 40.823,14	L. 79.044.618

di cui:
Capitale = 27.058,13 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 5.660,01 -- Interessi = 8.105,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 186/2010
Pratica: Garufi Francesca contro Provincia
Causale: danni fondo
1. Primo capitale puro originario: €. 41.157,48
2. Importo lordo comprese le spese: €. 41.157,48
3. Data da cui decorrono gli interessi: 31-12-2010
4. Data finale del calcolo degli interessi: 15-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 15-03-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 41.157,48	L. 79.691.994
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 84,57	L. 163.751
Rivalutazione totale maturata (dal 31-12-2010 al 15-03-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 84,57	L. 163.751
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 41.242,05	L. 79.855.744

di cui:
Capitale = 41.157,48 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 84,57

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO "GARUFI FRANCESCA c/Provincia". Sentenza n. 186/10 Tribunale di Messina sez. Taormina. Notificata il 18/02/2011. Riconoscimento della somma di € 48.350,79 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
\U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI